



**COMUNE DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA**

**INTERVENTO EDILIZIO
DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
IN BIELLA, VIA FRATELLI ROSSELLI 92**

**VARIANTE AL
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO**

ELAB. 4bis

**SCHEMA DI
CONVENZIONE**

**STESURA ELABORATO: APRILE 2014
aggiornam. LUGLIO 2014**

PROPONENTE: SOCIETA' PORTA ROSSA SPA _____
via Manzoni 45, Milano

REDAZIONE: studio tecnico dott. ing. GIAN SANDRO VALLE _____
via V.Veneto 13, Buronzo

CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in
Biella, via Tripoli n. 48.

Innanzi a me Notaio, iscritto al Collegio Notarile di
Biella, città di mia residenza

Si sono costituiti

Il **COMUNE DI BIELLA** con sede in Biella (BI), via Battistero n. 4,
Codice Fiscale 00221900020 in persona del Dirigente del Settore
Programmazione Territoriale signor PATERGNANI Arch. GRAZIANO
nato a il, domiciliato per la carica presso la Casa
Comune di Biella, a quanto infra autorizzato e munito degli occorrenti
poteri ai sensi del secondo comma dell'art. 107 T.U. - Ordinamento Enti
Locali (Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267) nonché per quanto possa
occorrere autorizzato in forza del Regolamento dei Contratti (approvato con
atto n.del) e della Deliberazione della Giunta
Comunale n. in data che si allega
al presente atto sotto la lettera "A".

La società **PORTA ROSSA S.p.a** con sede in Milano Via Manzoni n. 45,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
05961190013 in persona dell'Amministratore delegato signor ARNAUDO
OSVALDO nato a Cuneo il 12 novembre 1957, munito di ogni idoneo
potere per quest'atto in virtù di
....., in seguito

denominata "proponente".

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, i quali, d'accordo tra loro e col mio consenso

PREMETTONO

- che la Società proponente, proprietaria nel territorio del Comune di Biella di immobili indicati nelle tavv. nn. 1 bis / 2 bis / 3 bis degli elaborati tecnici di progetto e precisamente:

- foglio 54 mappali 775 3/4/5

- foglio 575 mappale 119/1

- foglio 575 mappale 120/5

nonché dei terreni indicati nelle tavv. nn. 1 bis / 2 bis / 3 bis degli elaborati tecnici di progetto e precisamente:

- foglio 60 mappale 320

- foglio 60 mappale 246

- foglio 60 mappale 244

- che i sopra descritti immobili risultano classificati dal P.R.G. del Comune di Biella parte come "Zone RU di ristrutturazione urbanistica - Sottozona RUE" di cui all'art. 27 delle N.T.A. e parte in "Aree per servizi di livello comunale" di cui all'art. 12 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 15/6105 dell'11 giugno 2007;

- che con atto rogito notaio Paolo Marengo di Cuneo - repertorio 23316/7369 del 22/05/2013 è stata stipulata la Convenzione relativa agli stessi immobili sopracitati;

- che la proponente intende proporre una Variante alla Convenzione citata;

- che il progetto di Variante al Piano Esecutivo Convenzionato per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio degli immobili di cui trattasi è stato predisposto a firma del dott. ing. Gian Sandro Valle, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Biella al n. 242 A (C.F. VLLGSN48M06C155W) con studio in via Vittorio Veneto 13 Buronzo, secondo i disposti degli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e i. è costituito dai seguenti elaborati, debitamente depositati presso il Comune di Biella:

- Elab. 1 bis - Relazione illustrativa e tabella quantitativa dei dati di piano;
- Elab. 2 bis - Norme specifiche di attuazione;
- Elab. 3 bis - Computo metrico estimativo;
- Elab. 4 bis - Schema di Convenzione;
- Tav. 1 bis - Planimetria con estratto di P.R.G.C.;
- Tav. 2 bis - Planimetria comparativa;
- Tav. 3 bis - Planimetria di progetto;
- Tav. 4 bis - Prospetti;

- che sul progetto di Variante al Piano Esecutivo si è espressa favorevolmente la Commissione igienico- edilizia, come da parere emesso nell'adunanza in data.....;

- che il Dirigente, in data.....decideva l'accoglimento del progetto di Piano Esecutivo;

- che l'avviso di deposito del P.E.C. è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal e copia della relativa pratica è stata depositata in libera visione presso la Segreteria Comunale, senza che siano pervenute né osservazioni né proposte scritte nei successivi quindici

giorni;

- che la proponente ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

- con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne la proponente:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Attuazione del progetto di Variante al Piano Esecutivo, sul terreno sito in Comune di Biella descritto nelle tavv. 1 bis/2 bis/3 bis/4 bis ed elab. 1 bis /2 bis /3 bis /4 bis del fascicolo di progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del (ai sensi della Legge 106/2011) avverrà in conformità della norme di cui agli artt. 12 e 27 delle N.T.A., delle norme della presente convenzione nonché secondo gli elaborati del Piano Esecutivo stesso che sono tutti debitamente depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Biella; tali elaborati costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G., fermo restando che le indicazioni di carattere planivolumetrico possono subire parziali modifiche nella disposizione planimetrica sia delle aree verdi e a parcheggio sia del perimetro esterno del fabbricato senza che ciò costituisca variante al Piano stesso.

Le modifiche della sagoma del fabbricato dovranno essere comunque comprese in un massimo di metri 5,00 e l'altezza in un massimo di metri

1,00 (ad esclusione di eventuali locali tecnici, torrini e lucernari).

Art. 3

Utilizzazione urbanistica ed edilizia

Il Piano Esecutivo ha per oggetto la utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sito nel Comune di Biella descritto alle tav. nn. 1 bis/2bis/3bis ed al Catasto Terreni al:

- foglio 54 mappali 775 3/4/5

- foglio 575 mappale 119/1

- foglio 575 mappale 120/5

L'utilizzo avverrà secondo la destinazione consentita dalle norme di piano come individuato nelle tavv. nn. 2bis e 3bis:

A) destinazione "Cd - Commercio al dettaglio" per una superficie di 1567 mq con aree a parcheggi e verde privati per una superficie di 3128 mq (insistenti su parte del foglio 54 mappale 775 3); fabbricato deposito/autorimessa per una SUL di 46 mq;

B) aree attrezzate destinate a parcheggi e verde pubblici compresa pista ciclopedonale per una superficie di 3432 mq (insistenti sul foglio 54 mappali 775 3[restante parte]/4/5 – foglio 60 mappali 320 parte – 246 parte).

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e, comunque, anche oltre tale termine solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni; eventuali modifiche apportate da future varianti di P.R.G. alle Norme Tecniche attualmente vigenti e relative alle destinazioni d'uso potranno costituire automatica

variazione alla presente convenzione.

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico della proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso secondo la stima degli uffici comunali.

La proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza dell'edificio affinché siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

Nelle aree di cui alla lettera A) è prevista la realizzazione di un unico fabbricato commerciale per complessivi mq 1567 di superficie utile lorda nonché di un fabbricato a destinazione deposito/autorimessa per complessivi mq 46 di superficie utile lorda.

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori, le disposizioni tipologiche, sono rappresentate alle tav. nn. 3bis/4bis.

Il progetto dell'edificio ha titolo documentario del prodotto edilizio ed urbanistico che si vuole conseguire e sarà precisato negli atti tecnici a corredo della domanda di Permesso di Costruire.

Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alla lettera B sono definite ai successivi articoli. Il progetto delle opere e degli impianti ivi previsti saranno precisati in successivi progetti esecutivi sulla base delle indicazioni e prescrizioni progettuali ed esecutive che saranno dettate dagli uffici comunali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali.

Art. 4

Asservimento aree per opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 ed art. 12 N.T.A. della Variante di Revisione del P.R.G.C..

La proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 L.R. 56/77 1° comma, nonché del 5° comma dell'art. 8 della Legge 6/8/1967 n. 765, con il presente atto si impegna ad asservire al Comune di Biella, entro il rilascio dell'agibilità del fabbricato, le aree individuate al Foglio 54 mappali 775 3/4/5 (parte) e foglio 60 mappali 320 e 246 costituente la pista ciclopedonale nonché a cedere gratuitamente le aree distinte al Foglio 60 mappali 320 - 246 – 244 (per le parti restanti).

Per le aree distinte al Foglio 54 mappali 775 3/4/5 parte sulle quali dovranno essere realizzati i parcheggi pubblici, la proponente si impegna a stipulare atto unilaterale di asservimento ad uso pubblico, a lavori ultimati; il completamento dovrà essere attestato con certificato di regolare esecuzione dal Direttore dei Lavori e comunque entro il rilascio dell'agibilità del fabbricato.

Tutte le aree oggetto di asservimento di cui al presente articolo, compresa la verifica delle aree a servizi, risultano individuate e quantificate nello "Schema planimetrico" allegato sotto la lettera "B".

E' inteso che sino ad emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere previste sulle aree da cedere ed asservire ogni onere di manutenzione rimane a carico della proponente o avente diritto.

Art. 5

Oneri urbanizzazione primaria

Il contributo dovuto per l'urbanizzazione primaria determinato con l'applicazione delle tariffe fissate con la deliberazione C.C. n. 128 del 25 ottobre 2011 risulta di €/mq 26,00 per le opere di urbanizzazione primaria per un totale di € 39.500,00.

Art. 6

Oneri di urbanizzazione secondaria

Il contributo dovuto per l'urbanizzazione secondaria determinato con l'applicazione delle tariffe fissate con la deliberazione C.C. n. 128 del 25/10/2011 risulta di €/mq 9,00 per le opere di urbanizzazione secondaria per un totale di € 13.500,00.

Art. 7

Opere di urbanizzazione primaria

La proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 2° comma della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii., si obbliga per sé e per gli aventi diritti a qualsiasi titolo ad assumersi gli oneri di costruzione di tutte le opere di cui all'art. 51 1° comma L.R. 56/77 e ss.mm. e ii. e precisamente:

trattandosi di aree già urbanizzate i terreni verranno sottoposti a bonifica e risanamento; per tutte le reti relative alla adduzione e distribuzione idrica, alla depurazione delle acque reflue, alla distribuzione dell'energia elettrica, gas e telefonia, all'illuminazione pubblica verranno rimosse le tubazioni preesistenti e saranno posate quelle nuove in posizioni e con tipologie funzionali alle esigenze contingenti.

Dette opere dovranno essere eseguite direttamente a cura e spese della proponente.

Inoltre - sul confine posto a nord della proprietà - verrà realizzata una pista ciclopedonale contrassegnata da idonea pavimentazione colorata e segnaletica sia orizzontale che verticale.

A conclusione dei lavori dovranno essere trasmessi lo stato finale, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione od il collaudo dei lavori.

Il trasferimento al Comune di Biella delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi sulle aree previste in asservimento avverrà, previo collaudo con esito favorevole, entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori od a richiesta del Comune stesso; resta inteso che fino a detto trasferimento sarà a carico della proponente o degli aventi diritto ogni onere di manutenzione delle opere ed impianti realizzati a norma della presente convenzione; analogamente sarà a carico della proponente o degli aventi diritto ogni onere di manutenzione delle opere e degli impianti realizzati sulle aree di che trattasi.

La valutazione del costo delle opere in programma, effettuata con computo metrico estimativo dalla proponente e verificata dai competenti uffici comunali, ammonta ad € 51.451,77.

Poiché il contributo dovuto per le urbanizzazioni primarie determinato ai sensi del precedente articolo 6 ammonta a € 39.500,00 ed è inferiore al costo delle opere di urbanizzazione primaria previste, non dovranno essere versati oneri.

Art. 8

Caratteristiche tecniche opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione dovranno essere conformi, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dal progetto di piano esecutivo e dagli specifici progetti esecutivi da sottoporre all'approvazione del Comune di Biella; tale progetto dovrà essere corredato da:

- relazione tecnica
- capitolato speciale d'appalto con quadro economico riportante le opere da realizzare, suddiviso per categorie di lavorazione rilevanti ai fini della

qualificazione dell'impresa o delle imprese esecutrici, ai sensi del D.P.R.

25.01.2000 n. 34

- elenco prezzi e analisi dei prezzi non contenuti nel prezzario regionale
- cronoprogramma
- planimetrie (livello di dettaglio da progetto definitivo)
- la scelta del soggetto esecutore dovrà rispettare i dettami della vigente normativa sui contratti pubblici, fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 comma 2bis del D.P.R. 380/01
- la proponente si obbliga a tracciare a propria cura e spese quanto attiene al Piano stesso riferentesi alle opere di urbanizzazione primaria con l'apposizione di picchetti inamovibili la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d'insieme del Piano Esecutivo con gli opportuni riferimenti e richiedere la verifica all'Ufficio Tecnico Comunale.

Dovranno altresì essere richieste le occorrenti autorizzazioni per eventuali variazioni in corso d'opera e gli atti ed i relativi documenti dovranno essere trasmessi al Comune di Biella.

Il progetto di variante in oggetto sarà redatto indicativamente secondo i seguenti criteri tecnici:

a seguito della demolizione dei fabbricati e della pavimentazione stradale interna al lotto verrà realizzazione uno strato stabilizzato per la successiva posa della pavimentazione in cemento colorato e cordoli in calcestruzzo; sul lato sud - a delimitazione del percorso ciclopedonale - verrà realizzato un muretto di recinzione con sovrastante pannello metallico Orsogrill e pali di illuminazione, con sottostante cavidotto coperto per la manutenzione della rete elettrica (con relativo quadro elettrico di servizio).

L'immobile che sorgerà sull'area oggetto di Variante al Piano Esecutivo sarà collegato ai pubblici servizi di fognatura ed acquedotto tramite allacciamento diretto alle reti comunali.

Le opere saranno cedute/asservite al Comune con le modalità previste al precedente art. 4.

Art. 9

Termine di esecuzione

A) Per le opere di urbanizzazione

La proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 4° comma della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii., si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad eseguire le opere di cui ai precedenti art. 7 e 8 con le seguenti modalità:

l'esecuzione delle varie fasi di lavoro (scavo e livellamento terreno - posa rete elettrica - posa pavimentazione, pali illuminazione e barriere salva pedoni) avverrà contestualmente alle fasi lavorative analoghe previste sul resto dell'area, così da completare organicamente l'intervento.

L'esecuzione delle opere deve avvenire previo rilascio di Autorizzazione comunale su istanza della proponente.

La richiesta dei Permessi di Costruire o Autorizzazioni Amministrative equivalenti per la costruzione degli edifici dovrà avvenire entro dieci anni dalla validità della presente convenzione.

Il ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione porterà ad una penale convenzionale a carico della proponente pari ad 1/10 del valore delle opere da realizzare; qualora le opere vengano eseguite con un ritardo di due mesi verrà applicato un aumento di un ulteriore decimo per ogni successivo

mese di ritardo.

Il Comune di Biella potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà rivalersi immediatamente sulla garanzia fidejussoria di cui all'art. 10; ferma ed impregiudicata la sua facoltà di far eseguire le opere non costruite in danno del lottizzante e a suo carico, con azione di regresso per le spese e fermo sempre il risarcimento del danno causato oltre alla penale convenzionale ed alla facoltà di risolvere la presente convenzione.

Art. 10

Contributo relativo al costo di costruzione

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 28/01/1977 n. 10.

Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente del Permesso di Costruire o Autorizzazione Amministrativa e pertanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della domanda dell'atto autorizzativo stesso.

Pertanto le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti che questo Comune adotterà per l'intero territorio comunale.

Art. 11

Progetti di opere

Per l'esecuzione delle opere di competenza della proponente e da questa direttamente eseguite e di cui all'art. 7 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente degli art. 45 e 48 della L.R. n. 56/77 e ss.mm. e ii, a firma di tecnici abilitati, per l'esame e

l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami la proponente dovrà sottostare.

I progetti dovranno essere sottoposti all'Amministrazione al momento della presentazione del progetto per la richiesta del Permesso di Costruire o Autorizzazione Amministrativa equivalente.

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli organi succitati ed il collaudo dei lavori stessi è riservato all'esclusiva competenza dell'ufficio tecnico comunale o di tecnico all'uopo delegato.

Art. 12

Garanzie finanziarie

La proponente, in relazione al disposto del 2° comma dell'art. 45 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii., ha costituito per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo la seguente fideiussione stipulata con del dell'importo di Euro (importo opere + IVA + 30%) a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione la proponente autorizza il Comune di Biella a disporre della cauzione stessa aggiornata periodicamente secondo gli indici ISTAT del costo della vita nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamento o prelievi che il Comune dovrà fare.

La fideiussione è prestata a garanzia dell'integrale adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore nei confronti del Comune di Biella,

per cui l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 del C.C..

La polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore da parte del Comune garantito, da comprovarsi mediante dichiarazione rilasciata dall'Ente che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Il mancato pagamento del premio e/o eventuali supplementi di premio da parte del contraente non può essere opposto, in nessun caso, al Comune garantito.

L'Istituto garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del C.C..

La garanzia prestata opera a semplice richiesta scritta del Comune garantito e senza la possibilità di porre eccezioni, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa.

Art. 13

Esecuzione sostitutiva

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione della proponente ed a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune l'abbia messo in mora con un preavviso non inferiore (in ogni caso) a tre mesi; salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno oltre che l'incameramento della penale convenzionale pari a 1/10 del valore delle opere non eseguite o del valore

degli immobili a cui è stata cambiata la destinazione d'uso.

Art. 14

Trasferimenti delle opere al Comune

La pista ciclopedonale e le aree da asservire di cui all'art. 7 del presente atto passeranno gratuitamente di proprietà al Comune di Biella quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde ceduta gratuitamente. Sino a che ciò non avverrà sarà obbligo della proponente curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, come convenuto ai precedenti articoli.

Art. 15

Trasferimento degli obblighi

Qualora la proponente proceda ad alienazione dell'area, potrà trasmettere agli acquirenti gli obblighi e oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; dovrà altresì dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro tre giorni dall'atto del trasferimento.

In caso di mancata esecuzione dell'obbligo, la proponente sarà tenuta ad un pagamento pari a 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, la proponente ed i successori od aventi causa, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

La proprietaria delle aree ed i suoi successori od aventi causa, nella

esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno osservare le norme dettate con il presente disciplinare.

Art. 16

Rilascio di Permessi di Costruire o Autorizzazioni Amministrative equivalenti ed autorizzazioni di agibilità

Resta stabilito anche convenzionalmente per quanto riguarda la proponente che il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di abitabilità dei locali a norma dell'art. 24 del D.P.R. 380/01 se non quando dalla proponente o chi per essa si sia adempiuto agli obblighi inerenti alla cessione delle aree e/o realizzazione delle opere relative alla urbanizzazione riguardante l'edificio realizzato.

Art. 17

Orario utilizzo parcheggio ad uso pubblico

L'utilizzo del parcheggio asservito ad uso pubblico all'interno del Piano Esecutivo viene regolamentato con le seguenti modalità: l'accesso nelle ore diurne coinciderà con le operazioni di scarico merci e di apertura dell'attività commerciale; nelle ore notturne potrà essere interdetto - per motivi di sicurezza - con l'apposizione di una sbarra (od altro sistema di regolazione) posta in prossimità dell'ingresso carraio su via Rosselli, con il seguente orario di funzionamento concordato con gli Uffici Comunali:
dal lunedì alla domenica ore 7/21.

La pista ciclopedonale sarà sempre fruibile e con accesso libero.

Art. 18

Spese

Tutte le spese e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle

della sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico della proponente.

All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Art. 18

Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla Legge Urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, Legge n. 10 del 28 gennaio 1977 ed alla Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19

Rinuncia all'ipoteca legale


I costituiti dichiarano di rinunciare ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale potesse nascere dal presente atto.

La presente convenzione vale per i sottoscritti e loro aventi causa e verrà conseguentemente trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Biella.

I costituiti dispensano espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati.

Io Notaio ho ricevuto quest'atto scritto a macchina da persona di mia fiducia in pagine e righe di fogli intercalati e ne ho dato lettura alle parti che l'hanno approvato e con me Notaio sottoscritto alle ore

SCHEMA PLANIMETRICO "B" - RIEPILOGO PARAMETRI URBANISTICI



- LEGENDA
- . AREE DA CEDERE:
- 1 PISTA CICLOPEDONALE
 - 2 AREA A VERDE
- . AREE DA ASSERVIRE:
- 3 PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO
 - 4 AREA A VERDE AD USO PUBBLICO

